



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

PARTE I - Disposizioni generali

ART. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato in attuazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, disciplina il trattamento dei dati da parte dell'Università degli Studi di Torino.

L'Università provvede al trattamento dei dati per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

I dati verranno trattati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato.

I trattamenti sono effettuati secondo i principi di semplificazione, armonizzazione, efficacia e necessità.

I trattamenti effettuati dall'Università per il raggiungimento dei propri fini istituzionali non necessitano del consenso dell'interessato.

ART. 2 - Definizioni

Si intende per:

- a) "trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) "dati identificativi" i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) "dati sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- e) "dati giudiziari" i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- f) "titolare" la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- g) "responsabile" la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali;
- h) "incaricati" le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

- i) "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- j) "comunicazione" il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) "diffusione" il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) "dato anonimo" il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato a un interessato identificato o identificabile;
- m) "misure minime" il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto per la sicurezza dei dati.

ART. 3 - Circolazione dei dati all'interno dell'Università

L'accesso ai dati da parte degli uffici e delle strutture dell'Università di Torino è ispirato al principio della libera circolazione delle informazioni all'interno dell'Ateneo e finalizzato al raggiungimento dei fini istituzionali.

Ogni richiesta d'accesso ai dati proveniente dagli uffici e dalle strutture dell'Università di Torino, connessa con lo svolgimento dell'attività inerente alla loro specifica funzione, è soddisfatta in via diretta e senza ulteriori formalità.

Ai fini dell'accesso ai dati sono equiparati alle strutture dell'Università gli organi con funzioni di controllo e di valutazione quali il Collegio dei Revisori, il Nucleo di Valutazione e ogni altro organo a cui espresse disposizioni normative affidino detti compiti.

ART. 4 - Tipologie dei dati trattati all'Università

L'Università tratta principalmente le seguenti tipologie di dati:

- dati relativi al "personale" subordinato, parasubordinato o con rapporto di lavoro autonomo, ivi compresi i soggetti il cui rapporto di lavoro è cessato;
- dati relativi a "studenti" intesi nell'accezione più ampia, e per tutte le attività e modalità connesse alla qualità di "studente";
- dati relativi ai laureati
- dati relativi a soggetti esterni per fini contrattuali;
- dati relativi alla didattica e alla ricerca;
- dati relativi alle attività gestionali.

PARTE II - Soggetti che effettuano il trattamento

ART. 5 – Titolare

L'Università degli Studi di Torino è titolare del trattamento dei dati contenuti nelle proprie banche dati automatizzate e/o cartacee.

Il titolare redige e aggiorna il documento programmatico sulla sicurezza.

Il titolare può provvedere alla nomina di responsabili anche esterni all'Ateneo.

ART. 6 - Responsabile

Il responsabile del trattamento dei dati è la funzione di vertice della struttura amministrativa, di ricerca o didattica nell'ambito della quale i dati sono trattati.

All'interno dell'Ateneo i responsabili sono così individuati:

- Direttore Amministrativo per i dati afferenti alla sua attività e per i dati relativi alle attività e alle strutture non direttamente riconducibili alle competenze assegnate a un singolo Dirigente;
- Dirigenti per gli uffici o le strutture da essi coordinati;

- Presidi di Facoltà;
- Direttori di Dipartimento e di Centri;
- Presidenti di Scuole e Biblioteche che sono centri di gestione autonoma.

Le responsabilità di cui al presente articolo sono direttamente connesse alle funzioni svolte dai soggetti individuati e pertanto non delegabili.

Ai responsabili del trattamento dei dati è richiesto di vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza.

I responsabili del trattamento dei dati sono nominati dal Rettore con provvedimento scritto.

L'Università qualora per il trattamento di dati si avvalga di soggetti esterni può procedere alla nomina degli stessi a "responsabili esterni", previa verifica di idonee garanzie di sicurezza.

ART. 7 - Incaricato

L'incaricato è colui che svolge le operazioni materiali inerenti ai trattamenti, attenendosi alle istruzioni impartite dal responsabile.

Sarà cura del responsabile provvedere all'individuazione scritta degli incaricati e degli ambiti dei trattamenti a ognuno consentiti.

L'assegnazione dell'unità di personale ad un ufficio o una struttura per la quale siano stati già individuati per iscritto e formalmente gli ambiti dei trattamenti consentiti equivale, in caso contrario, ad attribuzione dell'incarico.

Le variazioni di carattere organizzativo, personali, normative o altro, comportano la revisione dell'incarico. Tali variazioni devono risultare da atto formale con le medesime modalità prima indicate.

Agli incaricati del trattamento dei dati personali è comunque richiesto di adoperarsi, tenuto conto degli strumenti tecnici a disposizione e delle soluzioni logistiche, organizzative della sede di lavoro, per evitare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

PARTE III - Diritti dell'interessato

ART. 8 - Diritti dell'interessato

All'interessato spetta il diritto di ottenere:

1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
3. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

All'interessato spetta inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.

ART. 9 – Modalità di esercizio dei diritti

L'interessato può esercitare i diritti di cui al precedente articolo con una richiesta scritta al responsabile del trattamento.

La richiesta può essere formulata anche oralmente nel caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 8 del presente regolamento, punti 1 e 2 e può essere rinnovata con un intervallo non minore di novanta giorni

Ai fini dell'esercizio dei diritti l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o altri organismi.

I diritti riferiti a dati concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Il riscontro alla richiesta da parte del responsabile è fornito entro 15 giorni dal suo ricevimento.

Entro il termine di cui al comma precedente, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il responsabile ne dà comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro è di 30 giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

L'esercizio del diritto di accesso ai dati è a titolo non oneroso.

ART. 10 - L'informativa

I responsabili, individuati all'articolo 6 del presente regolamento, assolvono agli obblighi di informativa nei confronti dell'interessato ogniqualvolta provvedono alla raccolta di dati, informando il medesimo circa:

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati richiesti;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento di dati richiesti e le conseguenze di un eventuale rifiuto;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui all'articolo 8 del presente regolamento e le modalità di esercizio all'interno dell'Ateneo;
- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.

Agli studenti l'informativa è fornita al momento della presentazione della domanda per l'immatricolazione.

Ai soggetti che instaurano un rapporto di lavoro con l'Ateneo, l'informativa è fornita al momento della stipula del contratto.

L'informativa di norma è fornita tramite la modulistica.

L'informativa può essere fornita anche oralmente.

Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato al primo momento utile.

PARTE IV - Regole per il trattamento

ART. 11 - Modalità di trattamento dei dati

I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

ART. 12 - Inizio, mutamento o cessazione del trattamento dei dati

L'ufficio competente effettua annualmente il monitoraggio dei trattamenti al fine di provvedere all'eventuale modifica della notificazione al Garante.

I responsabili del trattamento dei dati devono comunicare per iscritto all'ufficio competente la variazione, l'inizio o la cessazione di un trattamento di dati, quando questi riguardano tipologie di operazioni.

La cessione dei dati a seguito di cessazione per qualsiasi causa del trattamento, può avvenire ad altro titolare solo in termini compatibili agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti.

ART. 13 - Trattamento dati particolari

Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari, che possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, avviene secondo le indicazioni prescritte dal Garante.

ART. 14 - Comunicazione di dati personali

Le richieste volte ad ottenere la comunicazione di dati dovranno essere formulate per iscritto al responsabile competente.

La comunicazione di dati a soggetti pubblici è sempre ammessa.

Le richieste provenienti da soggetti privati ed enti pubblici economici possono essere accolte soltanto se previste da norme di legge o di regolamento.

Le richieste devono essere adeguatamente motivate e devono contenere:

1. il nome, la denominazione o la ragione sociale del richiedente;
2. i dati richiesti, le finalità e le modalità di utilizzo degli stessi.

ART. 15 – Comunicazione dei dati personali relativi a studenti e laureati

Al fine di agevolare l'inserimento nell'ambito lavorativo e professionale degli studenti e dei laureati dell'Ateneo, l'Università può effettuare la comunicazione di dati relativi agli stessi a enti privati e consorzi interuniversitari che ne facciano richiesta.

L'Ateneo potrà stabilire le modalità di comunicazione dei predetti dati, per la quale può essere richiesto un contributo a copertura dei costi sostenuti.

L'Università ha facoltà di inviare ai propri studenti e laureati, anche tramite soggetti esterni, materiale informativo relativo a ulteriori propri percorsi formativi.

PARTE V - Tipologie di trattamento

ART. 16 - Diffusione attraverso internet di dati

Sono pubblicati sul sito internet, secondo le disposizioni legislative vigenti, i giudizi sui candidati delle procedure di valutazione comparativa per la docenza universitaria.

Possono essere pubblicati sul sito internet, al fine di offrire un servizio e di garantire trasparenza all'azione amministrativa i risultati positivi, occorrendo anche delle prove intermedie, relative agli esami di stato.

Possono altresì essere pubblicati sul sito internet gli esiti delle preselezioni per i corsi di studio a numero programmato; le graduatorie per l'ammissione alle scuole di specializzazione, ai corsi di dottorato, ai benefici connessi alla qualità di studente; gli esiti degli esami di profitto; le graduatorie di merito dei concorsi per l'assunzione o il conferimento di incarichi presso l'Università.

Possono, infine, essere pubblicati sul sito internet i risultati delle elezioni universitarie per gli organi centrali e sussidiari e per gli organi delle strutture di ricerca, di didattica e di servizio.

Di tale diffusione di dati l'Università provvederà a informare nelle forme più appropriate i soggetti interessati.

Sono fatte salve le disposizioni normative sulla pubblicazione dei risultati e delle graduatorie e sugli effetti legali delle predette pubblicazioni.

ART. 17 - Trattamento per scopi scientifici e di ricerca

L'Università degli Studi di Torino, al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico, assicura la massima circolazione dei dati relativi ad attività di studio e di ricerca svolta da propri studenti, laureati, tecnici, ricercatori, docenti, esperti e studiosi.

ART. 18 - Trattamento di dati sensibili e giudiziari

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dell'Università degli Studi di Torino è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

Il trattamento dei predetti dati dovrà essere effettuato nei limiti previsti nell'apposito regolamento d'Ateneo.

ART. 19 – Videosorveglianza

I responsabili del trattamento dei dati dove sono in funzione strumenti elettronici di rilevamento immagini, anche con videoregistrazione, finalizzati alla protezione dei dipendenti, dei visitatori e del patrimonio, devono assicurare il rispetto degli standard individuati nel provvedimento del Garante per la gestione del trattamento dei dati tramite apparecchiature per la videosorveglianza.

L'ufficio competente fornirà ogni utile indicazione.

ART. 20 - Misure di sicurezza

I dati oggetto di trattamento sono custoditi e controllati anche in ragione delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il responsabile del trattamento opera secondo le modalità individuate nel Documento Programmatico sulla Sicurezza, che garantisce l'adozione di idonee misure di sicurezza, la protezione degli accessi e l'integrità degli archivi.

Agli incaricati del trattamento dei dati personali è comunque richiesto di adoperarsi, tenuto conto degli strumenti tecnici a disposizione e delle soluzioni logistiche e organizzative della sede di lavoro, per evitare i rischi di cui al comma 1.

PARTE VI – Disposizioni finali

ART. 21 – Sanzioni amministrative

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da tremila a diciottomila euro.

Nei casi più gravi o nei casi di violazione di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti previsti all'articolo 13, la sanzione consiste nel pagamento di una somma da cinquemila a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche di chi commette la violazione.

La violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 3 del presente regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila a trentamila euro. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla richiamata disposizione è priva di effetto.

La mancata comunicazione di informazioni o dati richiesti dal Garante è punita con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da quattromila a ventiquattro mila euro.

ART. 22 - Responsabilità

Le sanzioni amministrative pecuniarie saranno poste a carico del bilancio dell'amministrazione centrale o del centro di gestione autonoma al cui responsabile del trattamento dei dati è riferibile la violazione o l'inosservanza.

La violazione dell'articolo 11 del presente regolamento può comportare il risarcimento dei danni anche non patrimoniali.

E' fatta salva la verifica, secondo le vigenti disposizioni, e l'eventuale imputabilità della responsabilità in capo al soggetto che ha commesso la violazione o l'inosservanza.

ART. 23 - Sanzioni penali

Il trattamento illecito dei dati, le falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante, l'omissione dell'adozione delle misure minime di sicurezza, l'inosservanza dei provvedimenti del Garante, così come previsti dal capo II del Titolo III del Decreto Legislativo 196/2003, sono puniti con le sanzioni penali ivi indicate.

L'inosservanza dei divieti di indagini sulle opinioni e delle disposizioni inerenti gli impianti audiovisivi di cui agli artt. 8 e 4 della legge 20.05.1970, n. 300 è punita con le sanzioni penali previste dall'art. 38, comma 1 della predetta legge.

La condanna per uno dei delitti di cui sopra importa la pubblicazione della sentenza.

ART. 24 - Revisione e integrazione del presente regolamento

Le modificazioni al presente regolamento saranno disposte secondo il procedimento di approvazione.

Gli eventuali aggiornamenti a seguito di modifiche normative o di provvedimenti dell'Autorità Garante della protezione dei dati potranno essere disposte direttamente con decreto rettorale successivamente comunicato agli organi collegiali centrali competenti.

ART. 25 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a far tempo dal 1° aprile 2006. E' affisso all'Albo Ufficiale dell'Università ed è consultabile sul sito istituzionale.

IL RETTORE

(Prof. Ezio PELIZZETTI)